

REGOLAMENTO (CEE) N. 2609/79 DELLA COMMISSIONE**del 26 novembre 1979****che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1365/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2362/79⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1365/79 ai dati ed alle quota-

zioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 163 del 2. 7. 1979, pag. 30.

(4) GU n. L 270 del 27. 10. 1979, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate ⁽¹⁾ per il periodo che inizia il 3 dicembre 1979

(ECU/100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Austria/Svezia/Svizzera | Altri paesi terzi |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | — Peso vivo — | |
| 01.02 A II a) (a) | — | 57,691 |
| 01.02 A II b) (b) | 16,980 | 64,478 |
| | — Peso netto — | |
| 02.01 A II a) 1 aa) (a) | — | 109,613 |
| 02.01 A II a) 1 bb) | 32,263 | 122,509 |
| 02.01 A II a) 2 aa) (a) | — | 87,690 |
| 02.01 A II a) 2 bb) | 25,810 | 98,007 |
| 02.01 A II a) 3 aa) (a) | — | 131,536 |
| 02.01 A II a) 3 bb) | 38,716 | 147,011 |
| 02.01 A II a) 4 aa) | 48,394 | 183,763 |
| 02.01 A II a) 4 bb) | 55,356 | 210,200 |
| 02.06 C I a) 1 | 48,394 | 183,763 |
| 02.06 C I a) 2 | 55,356 | 210,200 |
| 16.02 B III b) 1 aa) | 55,356 | 210,200 |

(¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 706/76, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nell'allegato I dell'accordo commerciale tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(b) Il prelievo applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg, importati alle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese per la sua applicazione, è totalmente o parzialmente sospeso in conformità a tali disposizioni.